



visto il DPR n. 249 del 24 giugno 1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti)

visto il DPR n. 235 del 21 novembre 2007 (modifiche ed integrazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti)

la Scuola Secondaria di I e di II grado dell'Istituto IMIBERG adotta il seguente

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Premessa

Il Regolamento Disciplinare è l'insieme di quelle norme necessarie per una convivenza civile. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, tendono a rafforzare il senso di responsabilità e a ripristinare rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

I provvedimenti disciplinari:

- sono sempre temporanei, proporzionati alla gravità dell'infrazione commessa;
- tengono conto della situazione temporanea e del contesto in cui si è verificato l'episodio, della personalità e della storia dell'alunno;
- devono essere ispirati al principio della responsabilizzazione personale e della riparazione del danno;
- vanno comminati dopo aver invitato l'alunno ad esporre le proprie ragioni e/o giustificazioni.

A tali fini la sanzione disciplinare può essere convertita in un'attività utile, svolta in favore della comunità scolastica.

I provvedimenti disciplinari gravi sono comunicati per iscritto alla famiglia, o a chi esercita la potestà genitoriale o tutoria. Nel caso di particolare delicatezza, la scelta delle forme opportune di comunicazione è rimessa alla valutazione del Consiglio di Classe.

Art. 1 – Doveri dello studente

La Scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. Perché la Scuola possa svolgere al meglio il ruolo educativo cui è destinata, è necessario che anche gli studenti - come gli altri soggetti che operano nella comunità scolastica - si assumano con responsabilità i propri doveri (Si richiama il *Patto educativo di corresponsabilità* sottoscritto dalle famiglie). In particolare essi sono tenuti a:

- frequentare regolarmente le lezioni, assolvere assiduamente gli impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e collaborativo;

- avere nei confronti del Preside, dei docenti, del personale non docente, lo stesso rispetto che questi ultimi devono loro;
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza loro impartite;
- comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola, utilizzando correttamente le strutture ed i sussidi didattici e avendo cura nell'uso degli arredi;
- condividere la responsabilità di rendere accogliente, ordinato e pulito l'ambiente scolastico.

Art. 2 – Mancanze disciplinari

Sono considerate mancanze disciplinari tutti quei comportamenti contrari ai doveri propri degli studenti e che non rispettano le persone e l'ambiente, in particolare:

1. negligenza nell'assolvimento dei doveri scolastici;
2. mancata osservanza delle norme di regolamento con comportamenti caratterizzati da :
 - irregolarità nella frequenza delle lezioni e delle altre attività didattiche
 - scarsa puntualità o inosservanza degli orari
 - disturbo delle attività didattiche
 - uso di linguaggio blasfemo o pesantemente volgare
 - allontanamento senza autorizzazione dall'area scolastica
 - inosservanza delle regole della civile convivenza
 - inosservanza delle decisioni prese dagli organi della scuola
 - uso senza autorizzazione di telefoni cellulari e altri strumenti tecnologici
3. mancato rispetto dei membri della comunità scolastica (Preside, Docenti, personale non docente, genitori, alunni ed ogni altra figura che opera nella scuola);
4. mancato rispetto o danneggiamento dell'ambiente scolastico (aule, spazi comuni interni ed esterni, servizi igienici ecc.) e del suo patrimonio (arredi, strumentazioni, attrezzature didattiche, materiali ecc.);
5. comportamenti offensivi, discriminatori, razzisti e ogni forma di violenza di qualsiasi genere, verbale e non verbale (ricatti, minacce, atti di bullismo);
6. furto di beni (di proprietà dell'Istituto o dei componenti la comunità scolastica);
7. introduzione e uso di sostanze illecite, divulgazione di materiale non consono al decoro, introduzione di oggetti che possano causare danni a persone o cose.

Art. 3 – Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione commessa e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. Le sanzioni disciplinari sono inflitte dagli organi preposti (cfr art. 4) commisurandole alla gravità della mancanza contestata e/o alla reiterazione della stessa.

Possono essere disposte le seguenti sanzioni disciplinari:

- ammonizione verbale;
- ammonizione scritta sul libretto personale o sul registro di classe;

- allontanamento temporaneo dall'aula con eventuale annotazione sul registro di classe;
- comunicazione alla famiglia attraverso la convocazione dei genitori o con altra modalità ritenuta idonea;
- convocazione dei genitori ed eventuale applicazione delle disposizioni previste dalla legge per l'inadempienza dell'obbligo scolastico e formativo;
- riparazione del danno causato con comunicazione alla famiglia ed eventuale allontanamento dalle lezioni;
- convocazione dei genitori e allontanamento dalle lezioni da uno a quindici giorni, a seconda della gravità;
- espulsione dall'Istituto.

Nel caso di sospensione temporanea dalle lezioni per fatto grave, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali, un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

Nel caso in cui l'infrazione contestata si configuri anche come reato penale, sarà data comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art. 4 – Organi competenti

Sono organi competenti per l'irrogazione delle sanzioni:

- i docenti, cui è chiesto di intervenire personalmente se l'infrazione rilevata sia da essi giudicata non grave;
- il coordinatore di classe, nel caso si renda necessaria la convocazione dei genitori per infrazioni non gravi;
- il Preside nel caso di infrazioni gravi, con l'eventuale convocazione dei genitori;
- il Consiglio di Classe in caso di infrazioni gravi che richiedono l'allontanamento dalle lezioni fino ad un massimo di quindici giorni;
- il Collegio dei Docenti, con l'approvazione del Consiglio dei Presidi, in caso di infrazioni gravi che richiedono l'espulsione dall'Istituto.

Art. 5 – Giustificazioni

Nessuna sanzione può essere irrogata senza che l'interessato abbia esposto le proprie ragioni. Nel caso delle sanzioni più gravi dovranno essere avvisati ed ascoltati anche i genitori.

Art. 6 – Convocazione del Consiglio di Classe o del Collegio dei Docenti

Il Preside, qualora ritenga che l'infrazione sia di notevole gravità, può convocare con urgenza il Consiglio di Classe o il Collegio dei Docenti, dopo aver acquisito tutti gli atti che ritiene necessari per favorire un giudizio sereno ed equanime. Se ritenuto opportuno è possibile convocare anche l'alunno e/o i genitori per ulteriori approfondimenti.

Art. 7 – Allontanamento dalle lezioni

Su indicazione del Consiglio di Classe, nei giorni di allontanamento dalle lezioni, lo studente potrà frequentare comunque la scuola, impegnandosi in attività alternative e/o in attività di studio per lui appositamente organizzate.

Art. 8 – Organo di Garanzia

Come previsto dall'art. 5 del DPR 249/98 sono istituiti presso l'Istituto due Organi di Garanzia: uno per la Scuola Secondaria di primo grado, l'altro per la Scuola Secondaria di secondo grado. Essi restano in carica per due anni scolastici e sono costituiti da:

Secondaria di I grado

- il Preside (che lo presiede)
- un docente designato dall'Assemblea d'Istituto
- due rappresentanti eletti dai genitori

Secondaria di II grado

- il Preside (che lo presiede)
- un docente designato dall'Assemblea d'Istituto
- un rappresentante eletto dai genitori
- un rappresentante eletto dagli studenti

Art. 9 – Ricorsi

Se lo studente ritiene di essere stato eccessivamente o ingiustamente punito o qualora emergano nuovi fatti che potrebbero dimostrare la sua estraneità totale o parziale agli addebiti contestatigli, può presentare ricorso al preposto Organo di Garanzia.

L'istanza deve essere presentata per iscritto entro quindici giorni dalla notifica della sanzione e deve contenere le motivazioni a supporto della richiesta. L'Organo di Garanzia deve pronunciarsi entro i successivi quindici giorni.

L'istanza di riesame comporta una procedura introdotta da una breve istruttoria a porte chiuse e seguita dall'audizione dello studente che ha presentato il ricorso, con la presenza, se minorenni, dei genitori. Esaurita questa fase, l'Organo di Garanzia torna a riunirsi a porte chiuse e decide sulla sanzione da comminare.

Tale decisione è tempestivamente comunicata allo studente interessato ed ai suoi genitori, i quali possono richiedere la commutazione della sanzione in attività alternativa in favore della comunità scolastica. Tale eventuale richiesta necessita, tuttavia, dell'approvazione del Preside che, a sua discrezione, può accettarla ove siano emersi elementi nuovi e/o sia evidente il ravvedimento dello studente.

La decisione definitiva viene verbalizzata su apposito registro dei verbali, annotata sul registro di classe e nel fascicolo personale dell'alunno.


Le decisioni all'interno dell'Organo di Garanzia vengono prese a maggioranza o per consenso, a discrezione dell'Organo di Garanzia stesso.

Art. 10 – Approvazione del Regolamento disciplinare

Il presente regolamento disciplinare viene approvato dal Collegio dei Docenti in data 4/09/2014 ed entra in vigore a partire dal 01/10/2014, divenendo parte integrante del regolamento d'Istituto.

Il Legale Rappresentante

Dott. Ettore Ongis



La Preside

Prof.ssa Francesca Galbiati

